

DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI

per la elezione della Camera dei deputati ⁽¹⁾

Disposizioni generali.

ART. 1. - «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. - L'assegnazione tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale».

ART. 2. - «Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente. — [...] Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali».

ART. 4. - «L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. — Ogni elettore dispone di un voto di lista. — Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata [...]».

Elettorato.

ART. 6. - «Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni».

ART. 7. - «Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

«[...] L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). — Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea».

(1) *Gazzetta Ufficiale*, 3 giugno 1957 (*Decreto del Presidente della Repubblica* 30 marzo 1957, n. 361: *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), pp. 26.

N.B. La legislazione precedente per la elezione della Camera dei deputati era contenuta nel «*Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati* 5 febbraio 1948, n. 26»; e nella «*Legge* 31 marzo 1953, n. 148 «*Modifiche al Testo Unico delle leggi... 5 febbraio 1948, n. 26*». Vedi *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1953, pp. 197 ss. (rubr. 731).

Procedimento elettorale preparatorio.

ART. 11. - «I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. — Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. — La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. — I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi».

ART. 14. - «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'Interno il contrassegno, col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato [...]».

ART. 18. - «Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di mille elettori, iscritti nelle liste elettorali del Collegio. — I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6. — La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un Sindaco o da un notaio [...]. — Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati».

ART. 27. - «Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso [...]».

ART. 28. - «Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni [...].

«Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato [...]».

ART. 34. - «In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario».

ART. 36. - «Fra il ventesimo e decimo giorno precedenti le elezioni [...], la Commissione elettorale comunale [...] deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare».

ART. 37. - «Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie

seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli Uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari ».

Della votazione.

ART. 48. - « Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale ».

ART. 49. - « I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio ».

ART. 50. - « I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano ».

ART. 51. - « I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. — A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data delle votazioni, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ».

ART. 52. - « Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. — Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto, che ne facciano domanda ».

ART. 53. - « Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale, nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte, e del segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta ».

ART. 55. - « Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto. — I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno e l'altro sia iscritto nel Comune. — Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito ».

Identificazione dell'elettore.

ART. 57. - « Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. [...] — Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto rego-

lari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.

« In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. — Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accettare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità ».

Il voto.

ART. 58. - « Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice [...]. - L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti dagli articoli 59, 60 e 61 [...] ».

Le preferenze.

ART. 59. - « Una scheda valida rappresenta un voto di lista. — L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro da 16 in poi. — Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza, siano in testa alla lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista ».

ART. 60. - « Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve iscriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. — Quando il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

« Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. — Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. — Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

« Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella stessa lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. — Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad

una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati ».

ART. 61. - « L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. — Se l'elettore non abbia indicato nessun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. - Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza; tuttavia, sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente ».

Chiusura delle operazioni di voto.

ART. 64. - « Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. — Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza ».

ART. 65. - « Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a quell'ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Dello scrutinio.

ART. 68. - « Compiute le operazioni [...] il presidente: 1) procede allo spoglio dei voti [...]; 2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati [...] ».

ART. 69. - « La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa, ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore [...] ».

ART. 70. - « [...] Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. — Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non sieno quelle prescritte [...] o che non portino la firma o il bollo richiesti [...] ».

Determinazione della cifra elettorale per ogni lista.

ART. 77. - « Compiute le operazioni in cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale [...] »:

« 1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista [...], ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; »

« 2) procede al riparto dei seggi fra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di

tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se con quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

«3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti, che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

«4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

«5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato [...];

«6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

Riparto dei seggi non attribuiti.

ARR. 83. - «L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi [...].

«Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste, che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati in tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.

«Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di quest'ultimi si procede al sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

« I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per quoziente circoscrizionale [...] ».

Norme riguardanti gli eletti.

ART. 85. - « Il deputato eletto in più Collegi, anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale, deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione si procede al sorteggio ».

ART. 86. - « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. — La stessa norma si osserva nel caso di sostituzione del deputato proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale ».

Disposizioni penali.

ART. 95. - « Chiunque in nome o anche per conto di terzi o di enti privati o pubblici [...] nella settimana che precede l'elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000 ».

ART. 96. - « Chiunque, per ottenere a proprio o altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati a uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali [...] ».

ART. 97. - « Chiunque con violenza o minaccia ad un elettore o a un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri o artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o dall'astenersi dal votare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000 ».

ART. 99. - « Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 15.000. — Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni ».

ART. 100. - « Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a lire 20.000 [...] ».

Disposizioni finali.

ART. 115. - « L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto [...]. — Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, [...] escludendone in ogni caso: 1) i ministri di qualsiasi culto; 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza:

« a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti; b) di obblighi di servizio civile o militare; c) di necessità inerenti alla propria professione o mestiere; d) di altri gravi motivi [...] ».

NORME PER LE ELEZIONI DEL SENATO (2)

ART. 1. - « Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti nei decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30 e 28 febbraio 1948, n. 84. — L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

« Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista ».

ART. 2. - « La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non è ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso [...]. Non è ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

(2) *Gazzetta Ufficiale*, 28 febbraio 1958, pp. 841 ss. (Legge 27 febbraio 1958, n. 64: Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme per la elezione del Senato della Repubblica »).

N.B. La legge 6 febbraio 1948, n. 29 è stata riportata in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1953, pp. 205 ss. (rubr. 731). Qui aggiungiamo solo le modifiche apportatevi con la legge 27 febbraio u. s.

5

MAGGIO 1958
ANNO IX

aggiornamenti sociali

RIVISTA MENSILE A SCHEDE

Questione sociale e pensiero cristiano

La sentenza di Firenze (II)

La legge sui trapianti umani

Sindacalismo africano

Crisi sindacale alla FIAT

Difficoltà economiche in America

CENTRO STUDI SOCIALI MILANO

AI GIOVANI LAVORATORI DELLE ACLI

Discorso di S. E. Mons. Montini - 1 maggio 1958 (*)

Il discorso di S. E. Mons. Montini ai giovani lavoratori delle ACLI milanesi, raccolti attorno a lui per la celebrazione del loro « primo maggio », ha un valore che supera quello occasionale della circostanza in cui fu pronunciato. La sua pubblicazione come articolo di fondo sull'« Osservatore Romano » del 5-6 maggio scorso lo conferma.

Ciò fu bene avvertito dalla grande stampa milanese di informazione: Gaetano Baldacci ne fece un commento nell'editoriale del « Giorno »; ne parlò, in seconda pagina, anche il « Corriere della Sera » (1). Benchè con intenti diversi, entrambi i quotidiani misero però in rilievo soprattutto i passi riguardanti il marxismo e i rapporti dei militanti cattolici con i seguaci di quella ideologia. Qui, invece, a noi interessa sottolineare un altro duplice aspetto di questo significativo documento: il riconoscimento onesto che in esso troviamo, di una situazione reale e la rivendicazione netta della autonomia del pensiero sociale cristiano.

1. Il riconoscimento onesto di una situazione reale: « La questione sociale - afferma l'Arcivescovo - è ancora aperta »; « chi pensasse che la questione sociale fosse ormai composta e sorpassata, ignorerebbe le vere condizioni, in cui si trova il lavoratore nella vita presente ». E' importante sottolinearlo, oggi, nella imminenza di una Settimana Sociale, che si propone di trattare il difficile tema delle classi sociali in Italia.

Non si tratta di semplici affermazioni generiche. E' il ripiegarsi pensoso sulle condizioni delle « frazioni sociali in maggiore sofferenza: i disoccupati, i poveri, i braccianti... »; sulle condizioni dei « lavoratori in genere, perchè anche tra questi molti, moltissimi forse, sono in vera angustia per necessità indeclinabili di vita »; sulla responsabilità di quanti, oltre le categorie del lavoro dipendente, fanno parte di una nazione « fondata sul lavoro » e « avvertono quanto i problemi del lavoro diventano specificanti nella storia del nostro tempo ».

E' il ricercare le cause che mantengono questo stato di cose. La questione sociale « è il dinamismo del progresso moderno che la tiene aperta »: progresso che stimola il mondo del lavoro a una evoluzione rapida, più rapida di quanto non sia

(*) V. testo integrale in *L'Italia*, 3 maggio 1958, pp. 1-2.

(1) *Il Giorno*, 7 maggio 1958; *Corriere della Sera*, 6 maggio 1958. V. anche *Corriere d'informazione*, 2-3 maggio 1958, p. 2.

consentito dalle normali capacità di adattamento professionale, psicologico e culturale di moltissimi uomini, che nel lavoro devono trovare le loro sole risorse di vita.

Ed è pure il contegno di coloro che indulgono « al classismo della ricchezza ». E' il rifiuto, da parte di alcuni, di informare e associare i lavoratori « alle deliberazioni circa gli orientamenti generali della vita sociale ». E' il fatto che « coloro che vorrebbero da soli deliberare professano ancora fede nelle antiche dottrine di un superato liberalismo economico, e cioè, in parole povere, della legge del più forte e nell'automatico determinismo del migliore benessere » (2).

2. L'affermazione dell'autonomia del pensiero sociale cristiano: Oggi si vuole negare che esista un vero pensiero sociale cristiano; « destra » e « sinistra » sono interessate a presentare alla pubblica opinione una alternativa irriducibile tra iniziativa privata e Stato pianificatore: in tutti i campi, economico, sociale e culturale. E' la semplicistica propaganda elettorale, di cui abbiamo ancora piene le orecchie, dei due opposti classismi, liberale e comunista. Nel gioco delle estreme, abbiamo visto inserirsi la chiassosa stampa radicale, allo scopo dichiarato di « logorare a sinistra » (3) i cattolici, cioè di staccarli dalla loro invidiata base popolare.

« Noi abbiamo una scuola sociale nostra, seria, forte e nutrita. Mentre le altre scuole si evolvono e cadono, la nostra si sviluppa e si afferma ». E' la risposta del cattolico cosciente della validità di un pensiero dal quale liberali e marxisti non possono, in molti casi, difendersi che assumendone, contro i loro stessi principi, l'impostazione, le tesi e, talora, anche i termini: segreto potere di una dottrina sociale, che si basa su « una conoscenza giusta dell'uomo, del suo essere, del suo destino » (4).

Il movimento operaio cristiano trova qui indicati alcuni obiettivi concreti: rispetto della legislazione del lavoro, preparazione professionale, introduzione regolare al lavoro « senza le stasi umilianti e irritanti della disoccupazione »... Ciò meriterebbe un commento. Ma a noi preme qui di cogliere soprattutto l'obiettivo generale: l'« informazione » e l'« associazione » del mondo del lavoro, come di un mondo di soggetti pensanti e non di oggetti da disporre, nella ricerca delle soluzioni dei problemi posti dagli attuali sviluppi economici, culturali e politici, perchè esse siano tali da favorire veramente l'uomo comune, l'uomo anonimo, nelle sue multiformi stringenti esigenze di vita.

M. C.

(2) E' il « congegno », « che, lungi dall'essere conforme alla natura, contrasta con l'ordine di Dio e con lo scopo che Egli ha assegnato per i beni terreni » di cui parla Pio XII nel suo discorso ai lavoratori cristiani del 1 maggio 1955. V. I. GIORDANI, *Le encicliche sociali*, Ed. Studium, Roma 1956, p. 1042.

(3) V. *L'Espresso*, 4 maggio 1958, p. 4.

(4) V. a questo proposito: M. CASTELLI, *Socialità e libertà*, in *Aggiorn. Sociali*, (gennaio) 1957, pp. 9-13, rubr. 70.

« Cari giovani lavoratori!

« Oggi, primo maggio, diventato giorno di festa per il lavoro cristiano, voi andate certamente pensando quali vie, quali speranze, quali programmi questa celebrazione vi apra davanti. Con uno sforzo non difficile alla vostra educazione cristiana lasciate per un istante la considerazione immediata della realtà sociale, che vi circonda, e sollevate il vostro pensiero per guardarla dall'alto, nel programma delle ragioni ideali, in cui essa si colloca, per comprenderla meglio e stabilire la sua linea di marcia. Parliamo molto semplicemente ».

Il mondo del lavoro è tuttora in grande evoluzione. Non ha raggiunto ancora la sua buona posizione sociale.

« Un'osservazione appare subito ovvia e inoppugnabile, di cui voi siete fortemente persuasi, mentre molti di quelli che non appartengono alle vostre categorie non vogliono ammetterla: il mondo del lavoro è tuttora in grande evoluzione. Non ha raggiunto ancora la sua buona posizione sociale.

C'è chi dice che occorre inserire le classi lavoratrici nello Stato; ma non è questo che occorre precisamente, perchè questo è già avvenuto con la democrazia, se non si intende con tale formula di dare lo Stato in mano alle classi lavoratrici; ciò che sarebbe un ripetersi d'un triste esperimento in atto in altri Paesi, non certo un vantaggio dei lavoratori, che cambierebbero semplicemente l'autorità che dirige lo Stato: da democratica diventerebbe totalitaria; passerebbero dalla libertà alla servitù.

Questa evoluzione non è soltanto dovuta alla aspirazione delle classi lavoratrici; non è un fenomeno di sola volontà degli interessati; lo è specialmente per una serie di altri fattori. E' dovuta infatti ai cambiamenti profondi che avvengono nel campo economico, culturale, politico, e che sono già evidenti nel campo industriale e nel campo agricolo, dove l'impiego della mano d'opera è in piena trasformazione.

Per il fatto poi che questi cambiamenti toccano da vicino e spesso principalmente le condizioni di vita dei lavoratori, più di ogni altra categoria sociale, essi, i lavoratori, sono i più interessati e i più ansiosi di sapere quale sorte li attenda nell'assetto futuro della società; e non possono oggi rassegnarsi a che altri disponga della loro sorte, in modo unilaterale, senza che essi siano informati e associati alle deliberazioni circa gli orientamenti generali della vita sociale, specialmente quando coloro che vorrebbero da soli deliberare professano ancora fede nelle antiche dottrine di un superato liberalismo economico,

e cioè, in parole povere, nella legge del più forte, e nell'automatico determinismo del migliore benessere ».

Perciò la questione sociale è ancora aperta.

« Si può dire perciò che la questione sociale è ancora aperta. Essa, considerata nei suoi termini originali, si sposta, per verità, dalle classi lavoratrici, ora in migliori condizioni che un tempo, alle frazioni sociali in maggiore sofferenza: i disoccupati, i poveri, i braccianti, i sottoproletari ecc.; ma rimane tuttora viva anche per i lavoratori in genere; innanzi tutto perchè anche tra questi, molti, moltissimi forse (basta pensare al bracciantato agricolo e alle leve della gioventù, che si avvia, senza alcuna certezza, ai campi chiusi — «ridimensionati» li chiamano — di lavoro) sono in vera angustia per necessità indeclinabili di vita; e poi perchè è il dinamismo del progresso moderno che la tiene aperta.

Chi pensasse che la questione sociale fosse ormai composta e sorpassata, ignorerebbe le vere condizioni in cui si trova il lavoratore nella vita presente (che vuol dire una grandissima parte del popolo italiano) e dimenticherebbe che per troppi aspetti — anche se molto è stato fatto, con energia e larghezza di vedute, in questi ultimi anni, per migliorare le condizioni sia economiche che morali delle classi lavoratrici — le sorti del popolo lavoratore non possono ancora dirsi sicure e soddisfacenti.

E, di più, tanti altri stimoli, com'è noto, sono in atto per acuire la coscienza sulla posizione da assegnare al lavoro nella vita moderna, non solo in voi, lavoratori, ma in quanti fanno parte di una nazione « fondata sul lavoro », e avvertono come i problemi del lavoro diventano specificanti della storia del nostro tempo ».

Un orientamento sicuro nel campo sociale esige una giusta conoscenza dell'uomo, del suo essere, del suo destino.

« Perciò voi, oggi, cercate, pensate, volete rendervi conto delle questioni che riguardano la vostra condizione di lavoratori; e domandate anche a me una parola di conforto e di guida [...].

Ebbene, ecco semplicemente quello che io ho ora in animo per voi. Io penso che voi fate bene a cercare l'orientamento sicuro. Ciò è importantissimo; è fondamentale. Non basta camminare, occorre sapere dove si va. Un'attività sociale, che prescindesse dalla conoscenza delle mete a cui vuole dirigersi, potrebbe risolversi in vana fatica; potrebbe, fors'anche, ritorcersi in danno di chi la promuove.

Per avere un orientamento sicuro, bisogna avere una conoscenza giusta dell'uomo, del suo essere, del suo destino. Cioè bisogna avere una scienza della vita, che solo il cristianesimo, anzi solo il cattolicesimo possiede vera, completa e sicura.

Ma qui è il primo scoglio: troppi professori di sociologia, troppi uomini politici, troppi profeti del progresso umano non hanno una concezione esatta dell'uomo; e perciò le loro dottrine sono manchevoli e fallaci. Ricordatelo bene. Non lasciatevi impressionare da uomini di cultura, che mancano di sapienza religiosa, mancano di fondata filosofia, e seguono la moda del pensiero, fanno gli avvocati del fatto compiuto, scoprono vero ciò che torna comodo per evitare l'esame di questioni di fondo, e fors'anche per favorire il loro egoismo.

Lo spettacolo di opportunismo dottrinale e di servilismo intellettuale, che danno tanti uomini di studio, anche nel nostro Paese, è desolante. La loro responsabilità è incalcolabile. La loro complicità con i forti di oggi, o ancor di più con quelli presunti di domani, è misurabile. La loro cecità sulle realtà terribili, le quali smentiscono le teorie che professano e sulle conseguenze di certi loro principi, è inesplicabile. E' massimamente pericolosa.

Il vostro buon senso e la vostra fedeltà all'unico vero Maestro di vita, Cristo Signore, vi difenda dall'abbaglio della cultura a servizio della politica, che accomoda, deforma, nasconde, tradisce la verità. « La verità — ha detto Cristo — vi farà liberi »; non quella cultura che ha reso schiava la verità ».

Abbiamo una scuola sociale nostra, seria, forte, nutrita.

« Vorrei, a questo punto, ricordarvi che la Chiesa vi offre la bussola per il vostro orientamento. In questo nostro travagliato e torbido periodo, la Chiesa ha messo a disposizione del mondo (e non solo dei suoi fedeli) un patrimonio di dottrine sociali, veramente ampio e magnifico, di cui essa è custode, e applicato ai problemi moderni della vita contemporanea. Così possiamo dire che abbiamo una scuola sociale nostra, seria, forte, nutrita.

Mentre le altre scuole si evolvono e cadono, la nostra si sviluppa e si afferma. L'hanno alimentata studiosi di prim'ordine, maestri di pensiero e di vita, Vescovi e Papi. I Papi specialmente sono stati grandi su questo tempestoso orizzonte umano, e si sono manifestati, con coraggiosa carità, pari alla loro missione di guide dell'umanità, anche in questo campo. La parola chiara, ardita, indipendente e sapiente del Pontefice regnante, Pio XII, il Papa delle ACLI, è una lucerna che può ben orientare i passi della classe lavoratrice. Il nostro Istituto Sociale Ambrosiano riprenderà tra poco, io spero, a farne oggetto di studio e di divulgazione ».

Le tesi principali del marxismo sono vecchie e scientificamente superate.

« Quando si parla di orientamento sociale, il pensiero corre facilmente a quella ideologia che ha fatto tanto presa nelle classi lavoratrici, il marxismo, e che si concreta, nel nostro

Paese, in due principali espressioni sociali e politiche: il comunismo e il socialismo. Voi siete informatissimi su questo argomento, e non c'è bisogno che io ve ne parli; del resto, non sarebbe questa la sede per farlo.

Vi metto soltanto su l'avviso del pericolo in cui tanti giovani, anche amici nostri, si trovano: quello di credere che il marxismo possa segnare un utile e legittimo orientamento ideale per i nostri movimenti sociali. Non lo credete. Non pensate che si possa arrivare a un compromesso — intanto piacciono a voi giovani i compromessi? — fra marxismo e cattolicesimo, e che il marxismo possa costituire un fermento ideale del pensiero cattolico.

Non lasciatevi illudere, e guardate la realtà. Le tesi principali del marxismo sono vecchie, sono scientificamente superate. I fautori stessi del marxismo, nel Paese che vi ha dato origine, in Germania, lo riconoscono. Non legatevi a dottrine rivoluzionarie del secolo scorso, che oggi, prese per quel che veramente sono, sarebbero in contraddizione con il progresso delle dottrine sociologiche, e ostacolerebbero lo sviluppo della società democratica moderna.

E non crediate che le tesi umane, di cui i sostenitori del marxismo si fanno difensori, tante volte anche con bravura, siano derivazioni originali delle dottrine marxiste: sono tesi umane di diritto naturale comune, che, a veder bene, attingono dall'umanesimo cristiano la loro origine, e che, in ogni modo, possiamo benissimo, e meglio, derivare dai nostri principi cristiani, e che, così derivate, non perdono del carattere spirituale e sacro per cui grandeggiano nella vita cristiana, e di cui il marxismo, materialista e ateo com'è, rinnega l'esistenza e la bellezza.

Si potrebbe oggi applicare all'odierna propaganda marxista ciò che Alessandro Manzoni, se ben ricordo, diceva d'un componimento letterario sottoposto al suo giudizio: « Vi è del bello e vi è del nuovo; peccato che qui bello e nuovo non coincidano! ».

I marxisti ancora si professano e sono radicalmente avversari di Dio, di Cristo e della sua Chiesa.

« Su questo punto dottrinale dovete essere fermi, dovete essere forti. Vi è legata la dignità del vostro movimento sociale; vi è condizionata la originalità e lo sviluppo coerente di esso; vi è soprattutto implicata la vostra fedeltà a Dio, a Cristo, alla sua Chiesa.

E se mi dite che si può distinguere fra ideologia e azione pratica, non temete che la distinzione vi porti a smentire in pratica ciò che in teoria sostenete? Senza negare che la distinzione possa avere la sua ragione d'essere, e perciò, in determinate condizioni, una applicazione tollerabile, non vi pare che sia proprio dal campo pratico che sorgono quegli ostacoli di

principio che rendono non attuale e non attuabile quella distinzione?

E se ancora mi dite che le vostre condizioni reali di vita vi obbligano a convivere con tanti colleghi di lavoro che sono imbevuti di marxismo, io dovrò riconoscere, con paterna comprensione e immensa trepidazione, che ciò è vero, e che pertanto voi siete in posizione molto critica, molto difficile.

Riconosco, cari lavoratori cristiani, la delicatezza e la difficoltà in cui spesso vi trovate, mentre da un lato dovete condividere condizioni di vita, disagi e bisogni, aspirazioni e fatiche, con tanti soci d'ambiente, dall'altra dovete distinguervi per la diversità dei vostri principii, per l'impegno della vostra fede, per le norme del vostro metodo. Coraggio. Non è ancora venuto il momento d'una azione comune con quelli che purtroppo si professano così radicalmente avversari e che, anche se non lo dicono apertamente, ancora radicalmente lo sono.

Duole, infatti, voi lo sapete, che capi e gregari della sponda marxista siano ancora così imbevuti dei loro errati e vecchi sistemi; duole che siano così sordi, anzi così pugnaci verso ogni valore religioso; duole che nulla vogliano comprendere della natura e della funzione della Chiesa, e che spesso più agiscano per combattere la Chiesa che per affermare le loro idee o per promuovere gli interessi delle loro file; duole che siano così evidentemente legati a un formidabile nazionalismo straniero, e che non abbiano alcuna obiettività, nè alcuna affezione verso le cose e gli uomini del nostro Paese ».

Una forte e originale posizione di integrità dottrinale, di senso cattolico e di coerenza pratica vi è domandata.

« Un contegno forte e diritto, autonomo e leale, vi è domandato. Non crediate che ciò significhi disparità di esigenze nei confronti di quanti indulgono al classismo della ricchezza e agli egoismi di chi non soffre dei vostri disagi. Non crediate che restando « voi stessi » voi siate soli e siate più deboli.

Non crediate che per muovere i cattolici verso le realizzazioni sociali sia necessario assumere posizioni di avanguardia oltre le linee del nostro campo: se mai pericolo vi è che i cattolici si arrestino, o si arretrino su la via di giuste e moderne realizzazioni sociali, questo può sorgere proprio per l'intemperanza di quelli che « partono vinti » e avanzano verso il campo avversario non per una spirituale conquista, o per una avveduta e virile trattativa, ma per consegnarsi senza combattere e senza discutere.

Una forte e originale posizione di integrità dottrinale, di senso cattolico, e di coerenza pratica vi metterà nella condizione migliore, io penso, io auguro, per polarizzare a voi gli altri di ogni sponda, che abbiano il senso delle idee vive, che voi rappresentate.

Potrete allora mettere aperte e leali condizioni; allora su-

scitare l'altrui revisionismo; allora prospettare « aperture » per quelli che volessero entrare, non aperture per quelli fra i nostri che, forse stanchi di combattere e incapaci di resistere, incautamente vogliono uscire ».

Molto, certamente, resta ancora da fare a vostro vantaggio.

« Comprendiamo tutti quanto questo problema dei rapporti con gli affiliati al marxismo sia estremamente complesso e difficile, e come presenti aspetti che sfuggono alla nostra conoscenza e alla nostra competenza. A me preme ora raccomandare una cosa sola a voi, che cercate l'orientamento per il vostro cammino sociale: abbiate fermezza nelle vostre idee, abbiate fiducia nel vostro programma, abbiate forza nella vostra condotta, abbiate amore alla vostra fede.

Sì, sappiate rispettare, amare, beneficiare i vostri compagni di lavoro, anche se lontani da questa vostra fede; sappiate anche compatire la loro debolezza di principii, e gli errori derivanti nella loro vita; ma immunizzatevi dalle loro errate opinioni e dai loro esempi non buoni.

Io penso proprio che, seguendo la traccia della dottrina sociale cristiana, voi possiate trovare il giusto orientamento per il lungo restante cammino. Avrete, innanzi tutto, una visione d'insieme della vita in ogni suo settore. Non sarete unilaterali; non sarete egoisti. Sarà già questa considerazione totale dei problemi che vi darà il senso dell'ordine, della democrazia, della pace.

Potrete arrivare ad una più completa valorizzazione della vostra dignità umana nel campo sociale ed economico; potrete esigere un maggiore rispetto della legislazione del lavoro; potrete pretendere una migliore preparazione professionale e una introduzione regolare nei campi di lavoro, senza le stasi umilianti e irritanti della disoccupazione; potrete ottenere retribuzioni almeno decorosamente pari ai bisogni elementari della vita; potrete chiedere una sicurezza più garantita nel vostro impiego di lavoro; potrete aspirare a partecipazioni concrete ai proventi delle aziende; potrete studiare metodi legati per una più equa distribuzione della ricchezza; e così via. Ma specialmente potrete restituire al lavoro la sua nobiltà, la sua spiritualità, la sua speranza religiosa.

Questa dottrina sociale cristiana, che parte dalla sapienza e dalla grazia del Vangelo, non ha ancora avuto la sua completa applicazione. Molto, molto resta ancora da fare; e molto certamente a vostro vantaggio.

Essa non è l'oppio per chi ha bisogno di migliori condizioni di vita; essa non è lo scudo protettivo per gli egoismi di chi già in abbondanza possiede. Essa è, in fondo, giustizia e carità; cioè luce, vigore, speranza.

Beati voi, giovani, se ad essa informerete la vostra vita ».

† GIOVANNI BATTISTA MONTINI

IL CASO DI PRATO E LA SENTENZA DI FIRENZE

QUESTIONI DI DIRITTO

(continuazione) (*)

4) La « carenza di giurisdizione » della magistratura penale italiana in ordine a una valutazione, nel merito, dell'operato del Vescovo di Prato.

A) Il Vescovo di Prato ha agito nell'esercizio delle sue funzioni di « governo spirituale » dei fedeli (55).

1. La Chiesa, come abbiamo visto, è, nel suo aspetto temporale, una vera e propria « comunità » giuridicamente organizzata, ordinata al fine della salvezza eterna delle anime dei suoi membri.

A norma del diritto ecclesiastico (56), il Vescovo residenziale, in quanto « Ordinario » della sua Diocesi (can. 198, § 1; cfr. anche i canoni 329, § 1, e 334, § 1) (57), è investito dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo (cfr. can. 335, § 1), anche per il « foro esterno », nei confronti di tutti i « fedeli » che risiedono (58) nel territorio diocesano (can. 94, §§ 1 e 2).

In materia penale, il diritto ecclesiastico lascia spesso alla « coscienza » e alla « prudenza » del Vescovo il giudizio sull'opportunità di emanare e pubblicare sentenze condannatorie, de-

(*) V. *Aggiornamenti Sociali*, (aprile) 1958, pp. 193 ss. (rubr. 703).

ERRATA-CORRIGE. - Nella nota 50 (riga 3) si legga: «...il principio che « per i rapporti... »; e nella nota 54 (riga 4) si tolgano le parole della *Magistratura*.

(55) Il caso di don Aiazzi, soprattutto per ciò che si riferisce alla pubblicazione della « notificazione » del Vescovo, presenta una problematica particolare, che, ai fini del nostro studio, non abbiamo ritenuto fosse qui il luogo di esaminare e di discutere.

(56) Anche in questa parte del lavoro assumiamo il termine « diritto ecclesiastico » nel significato canonico da noi sopra (pp. 203 s.) definito.

(57) Il c.d. Vescovo « titolare », ritenendo soltanto il « titolo » di una Sede vescovile, non può esercitare nessuna potestà nella sua Diocesi (cfr. can. 348, § 1).

(58) Più esattamente, tutti i fedeli che hanno il « domicilio » o il « quasi domicilio » (per queste nozioni, cfr. il can. 92) nel territorio diocesano e tutti quelli che, privi di domicilio e di quasi-domicilio (i c.d. « vagi »: cfr. can. 91), risiedono *ad tempus* in detto territorio.

creti penali e sentenze declaratorie di pene canoniche « latae sententiae » nelle quali siano « ipso facto » incorsi i suoi sudditi nell'atto di violare una legge o un precetto (cfr., in particolare, il can. 2223).

Nell'esercizio del potere penale, il Vescovo deve, in ogni caso: da una parte, attenersi fedelmente a quanto è stabilito nelle norme canoniche; dall'altra, preoccuparsi soprattutto del bene delle anime dei singoli fedeli e di quello « generale » della comunità affidata alle sue cure.

2. Il Vescovo di Prato, al verificarsi del caso Bellandi-Nunziati, veniva a trovarsi di fronte a un **pubblico gravissimo peccato**, che, date le circostanze (59), riusciva di « scandalo » per almeno una parte dei fedeli della sua Diocesi.

Aveva invano cercato, con tutti i mezzi, di persuadere i due sposi e i loro genitori (soprattutto la sposa e i suoi genitori) a sottomettersi alle leggi della Chiesa. Ora, per il bene spirituale dell'intera comunità, si vedeva obbligato (cfr. can. 2223, § 4) (60) a ristabilire l'ordine turbato, facendo conoscere ai comparrocchiani della sposa le pene ecclesiastiche nelle quali Mauro Bellandi, Loriani Nunziati e i loro genitori erano incorsi.

3. La « notificazione » venne redatta da Mons. Fiordelli nei **termini giuridici di una sentenza declaratoria**.

In essa si precisava la natura delle colpe commesse dai rei e si specificavano le pene (« a jure » e « ab homine ») loro irrogate.

Indirizzato ai fedeli cattolici, il documento aveva evidentemente un senso soltanto per i *credenti*. Per i *non credenti*: a) il matrimonio contratto dai signori Bellandi con rito civile, conservava, nonostante le asserzioni di Mons. Fiordelli, la dignità di vero matrimonio; b) non significavano nulla nè la dichiarazione dottrinale che sosteneva essere « il matrimonio cosiddetto civile » « soltanto inizio di uno scandaloso concubinato », nè l'affermazione che i signori Bellandi dovevano venir considerati come « pubblici peccatori », nè infine l'irrogazione ai due « sposi civili » e ai loro genitori di pene che, benchè esterne, erano di natura essenzialmente religiosa.

La notificazione era formulata in **termini rigorosamente « canonici »**. Il Vescovo, nel redigerla, aveva tenuto presenti i seguenti **principii e norme del diritto ecclesiastico**:

a) Per l'ordinamento della Chiesa, il matrimonio contratto da due persone, delle quali almeno una sia cattolica, soltanto in

(59) Cfr. *supra*, pp. 193-197.

(60) Il Papa Pio XI, nel suo *Chirografo* del 30 maggio 1929 al Cardinale Segretario di Stato, ebbe solennemente a dichiarare: « *La Chiesa, società perfetta nell'ordine suo, [...] può e [...] deve, coi mezzi che le appartengono, [costringere il cattolico a celebrare il matrimonio canonico]; e lo farà, lo fa fino da ora, dichiarando fuori della comunità dei fedeli quelli de' suoi membri, che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile* » (*Acta Apostolicae Sedis*, an. et vol. XXI (1929), p. 304).

presenza del magistrato civile e unicamente in base alla legislazione civile (61), è un atto privo di qualsiasi effetto giuridico.

E' questa una conclusione di principio, che deriva dall'interpretazione sistematica dei canoni 1012, § 2 (nel quale è detto che «*tra i battezzati non può aversi un contratto matrimoniale valido che non sia insieme anche sacramento*»), 1016 (nel quale si afferma che «*il matrimonio dei battezzati è disciplinato non soltanto dal diritto divino, ma anche dal diritto canonico, salva la competenza dell'autorità civile per ciò che si riferisce agli effetti puramente civili del matrimonio stesso*») e 1094 (che dichiara «*validi*» i matrimoni dei cattolici, soltanto se sono contratti nella «*forma*» voluta dalla Chiesa).

b) Nel diritto canonico, «**concubinato**» è la convivenza di un uomo e di una donna, «*more uxorio*», senza che tra i due sussista il vincolo del matrimonio (62). Poichè, come abbiamo detto, il matrimonio civile di un cattolico è per la Chiesa un atto privo di qualsiasi effetto giuridico, da un punto di vista canonico è esatto affermare che **il matrimonio contratto con rito civile da due persone, di cui almeno una sia cattolica, costituisce soltanto l'inizio di un concubinato** (63).

c) L'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti «*circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato*», emanata il 1° luglio 1929, al n. 2 stabilisce che i cattolici italiani, i quali contraggono il matrimonio con rito civile, «*sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso*», devono essere trattati come «**pubblici peccatori**», e che il parroco deve regolarsi con loro a norma di quanto prescrive il can. 1066 del C. J. C. (64).

d) Il C. J. C. alla qualifica di «**pubblici peccatori**» (e alla

(61) Nei documenti giuridici ecclesiastici in lingua latina, per designare un tale matrimonio ci si serve dell'espressione «*matrimonium, ut aiunt, civile*» (v., p. es., i canoni 188, § 5; 646, § 1, 3°; 2356), e in quelli in lingua italiana, dell'espressione equivalente «*matrimonio cosiddetto civile*» (cfr., p. es., l'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti del 1° luglio 1929, riguardante «*l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato [...] relativo alla celebrazione del matrimonio con effetti civili*», nella premessa, in *Acta Apostolicae Sedis*, an. et vol. XXI (1929), p. 351).

(62) Per una analoga definizione giuridica del «*concubinato*» nel diritto civile italiano, v., p. es., F. MESSINEO, *Manuale di Diritto civile e commerciale*, vol. II, parte prima, Milano 1950, p. 32 (§ 53, n. 1). Tutt'altra cosa è la nozione positiva del reato di *concubinato* nel nostro Codice penale: su tale nozione, cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale*, Parte speciale, Milano 1957, pp. 320 ss.

(63) In questo senso, esplicitamente, il Papa Pio IX nell'*Allocuzione «Acerbissimum vobiscum»* del 27 settembre 1852. Egli, tra l'altro, afferma che «*tra i cristiani qualunque unione coniugale dell'uomo e della donna che non sia sacramento, anche se è consacrata da una legge civile, null'altro è che un turpe e funesto concubinato condannato dalla Chiesa*» (cfr. *Acta Sanctae Sedis*, t. I, Romae 1865, pp. 508 ss.).

(64) *Acta Apostolicae Sedis*, an. et vol. XXI (1929), n. 352. Il can. 1066 C. J. C. recita: «*Se un pubblico peccatore [...] ricusa di accostarsi in precedenza alla confessione sacramentale [...], il parroco non deve assistere al suo matrimonio, quando non vi sia un motivo urgente: nel qual caso, se è possibile, il parroco si consulti con l'Ordinario*».

conseguente « infamia facti »: cfr. can. 2293, § 3) lega speciali pene: l'esclusione dai sacramenti (can. 855, § 1), l'esclusione dalla partecipazione alle associazioni erette o approvate dalla Chiesa (can. 693, § 1), la privazione della sepoltura ecclesiastica se prima della morte non hanno dato segni di penitenza (can. 1240, § 1, 1°), ecc. Una pena speciale è prevista per i concubini pubblici, in quanto tali (can. 2357, § 2).

e) Lo « scandalo » (la notorietà cioè dell'atto illecito, che può indurre altri a seguire l'esempio cattivo) (65) costituisce una « aggravante generica » ai fini dell'irrogazione della pena canonica: esso, pertanto, deve essere tenuto presente nella decisione e nella pronuncia delle sentenze e dei decreti penali da parte dell'Autorità ecclesiastica (can. 2218, § 1; cfr. 2222, § 1).

B) Il Tribunale di Firenze, benchè privo di giurisdizione, ha preteso di sindacare nel merito l'operato di Mons. Fiordelli, violando in tal modo l'ordinamento giuridico italiano.

1. La presentazione delle « querele » a carico di Mons. Fiordelli per il reato di diffamazione, aveva creato nel Pubblico Ministero l'obbligo giuridico di esaminare in via preliminare l'operato del Vescovo.

E' comprensibile che il P. M., trovandosi in presenza di problemi giuridici particolarmente difficili e complessi, non potesse ritenere senz'altro « manifestamente infondate » le contestazioni dei querelanti, e non giudicasse pertanto di poter chiedere subito al giudice istruttore, in base a quanto è previsto dal terzo comma dell'art. 74 del Codice di procedura penale vigente, la pronuncia di un « decreto di improcedibilità ».

Apertosi il regolare procedimento istruttorio, Mons. Fiordelli, in quanto cittadino soggetto alla legge italiana, aveva il dovere di illuminare il magistrato inquirente sulla vicenda che aveva dato origine al procedimento stesso.

A tale scopo egli ritenne opportuno di presentarsi personalmente alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Firenze.

Al Consigliere delegato di detta Sezione Mons. Fiordelli dichiarò, - sostenendo le sue affermazioni con una precisa documentazione (66) -: 1°) di aver agito, nei confronti dei signori Bellandi e dei loro genitori, nella sua qualità di titolare, per la Diocesi di Prato, della « potestà spirituale » riconosciuta e garantita alla Chiesa cattolica dalla Carta costituzionale e dal Concordato;

(65) Lo « scandalo », o, più esattamente, il « pubblico scandalo », è rilevante anche per il diritto penale italiano (cfr. art. 564 C. P.: « Incesto »): la sua nozione, però, nella nostra legislazione ha un contenuto diverso da quello della nozione di « scandalo » accolta nel diritto canonico. (Per la nozione di « scandalo » nel diritto penale italiano, cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale ecc.*, cit., p. 331).

(66) Cfr. *Sentenza del Tribunale ecc.*, cit. (per la prima volta nella nota 14), pag. 1-quinquies.

2°) di essersi rigidamente attenuto, nella sua azione, alle norme del diritto ecclesiastico.

2. A questo punto la Sezione Istruttoria avrebbe dovuto, senza indugio, dichiarare la « carenza di giurisdizione » della Magistratura penale italiana nel valutare il merito dell'operato del Vescovo.

Ogni ulteriore attività giurisdizionale del giudice italiano veniva infatti a significare aperta violazione sia del principio costituzionale dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa, sia delle norme concordatarie di attuazione di tale principio.

Da un punto di vista giuridico, il fatto che un ordinamento sia indipendente e sovrano, esclude necessariamente che, da parte di un altro ordinamento, possa esserci una qualsiasi ingerenza nel suo funzionamento interno e un qualsiasi sindacato sull'esercizio della sua potestà d'impero.

La discussione, - se discussione era opportuno che ci fosse, nell'interesse dello Stato, in ordine a una definizione delle questioni di principio, riguardanti, nella fattispecie, il problema dell'esercizio del potere penale da parte dell'Autorità ecclesiastica e dei suoi eventuali riflessi di natura civile, - avrebbe, se mai, dovuto venir trasferita sul piano delle trattative bilaterali tra l'Italia e la S. Sede, a norma di quanto è stabilito dall'art. 44 Conc. da noi sopra ricordato.

Ai *querelanti*, se erano veramente convinti di essere stati ingiustamente colpiti dal provvedimento del Vescovo, rimaneva, nell'ambito dell'ordinamento canonico, il *diritto di appellare* al giudice ecclesiastico superiore (67).

Sembra che la Sezione Istruttoria non abbia neppure preso in considerazione la possibilità di una incompetenza degli organi giurisdizionali dello Stato (68). Sta di fatto che essa rinviò sia il Vescovo sia il Parroco di S. Maria del Soccorso « al giudizio del Tribunale di Firenze competente » (69).

(67) Sul diritto di « appello » nell'ordinamento ecclesiastico, cfr. *supra*, p. 206.

(68) Ciò sembra apparire dal tenore della *Sentenza della Sezione Istruttoria ecc.*, più volte citata.

(69) E' interessante notare come nella sentenza di rinvio la Sezione Istruttoria pretendesse addirittura di farla da *interprete* delle norme canoniche. Nella « *motivazione* » di tale sentenza a un certo punto viene infatti affermato che « il fatto addebitato ad entrambi gli imputati, in concorso fra loro, è stato consumato quando il "peccato" della celebrazione del matrimonio civile non era stato ancora commesso dal Bellandi e dalla Nunziati col concorso dei loro genitori ». Facendo riferimento alla circostanza che Mons. Fiordelli aveva fatto leggere e don Aiazzi aveva letto la « *notificazione* » non più tardi delle 7 del mattino del 12 agosto, prima cioè che il matrimonio civile fosse stato celebrato, l'estensore del documento si crede, in altri termini, autorizzato a « *ritenere in diritto* » che il momento della commissione di un « *peccato* » corrisponde con l'ora della commissione esterna del fatto, e non con quella della decisione deliberata « *li commetterlo!* »

3. Stabilita l'illegittimità, dal punto di vista costituzionale e concordatario, della sentenza di rinvio a giudizio, è facile rendersi conto della **illegittimità di tutti gli atti compiuti dal Tribunale** nel corso della pubblica discussione della causa.

La **lettera del Vescovo di Prato al Tribunale**, letta dal Presidente in apertura della prima udienza (70), non voleva essere se non una proclamazione dell'illegittimità dell'intero procedimento dal punto di vista dell'ordinamento giuridico italiano e una riaffermazione esplicita dei diritti originari della Chiesa riconosciuti dalla Carta costituzionale e dal Concordato.

4. **I giudici di Firenze** citano integralmente nella loro sentenza la **lettera di Mons. Fiordelli**.

Alle affermazioni del Vescovo essi però **rispondono**, - credendo con ciò di risolvere la questione, - che: 1°) in base all'art. 3 del Codice penale, s'intendono sottoposti alla giurisdizione penale italiana « tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato », quindi anche « le persone che rivestono la qualifica dell'imputato Mons. Fiordelli », « nessuna eccezione essendo in proposito stabilita dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale [...], fuori dai casi previsti dagli artt. 8 [che riguarda l'immunità della persona del Sommo Pontefice] e 10, 2° cpv. [che riguarda quegli ecclesiastici, i quali, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede] del Trattato lateranense »; 2°) il « richiamo », da parte dell'imputato, « alla natura dell'atto incriminato per dedurne che si tratta di un atto del ministero pastorale, civilmente insindacabile », « non può dar luogo alla ventilata carenza di giurisdizione, ma ad una indagine nel merito che presuppone la costituzione di un rapporto processuale »: e questo, perchè dai Patti lateranensi debbono intendersi protetti soltanto gli « atti emanati dalla Santa Sede » (cfr. art. 10, 2° cpv. Tratt.) e gli « atti giurisdizionali emanati dalle autorità ecclesiastiche circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari » (cfr. art. 23, 1° cpv. Tratt.) (71).

Il Tribunale di Firenze dimostra di non aver compreso che, una volta stabilito, nel nostro ordinamento costituzionale, il principio dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa nel suo ordine, gli artt. 1 e 2 del Concordato non possono venir interpretati se non come un **esplicito riconoscimento dell'assoluta libertà e insindacabilità, nello Stato italiano, degli atti compiuti dai titolari della potestà spirituale nell'esercizio delle loro specifiche funzioni**, e che ciò viene, tra l'altro, precisamente a significare che gli organi della giurisdizione penale italiana sono « **pri- vi di giurisdizione** » nei confronti dell'Autorità ecclesiastica, quando a questa Autorità vengano contestate, per atti compiuti

(70) Per il testo della « lettera », v. *supra*, pp. 199 s.

(71) *Sentenza del Tribunale ecc., cit.*, pagg. 11-ter e 11-quater.

nell'esercizio delle sue funzioni, pretese violazioni dell'ordinamento giuridico italiano.

Alla giurisdizione penale italiana, in seguito a una presentazione di querela da parte di cittadini italiani, nei confronti di un titolare della « potestà spirituale », spetta, in sede istruttoria, un'indagine preliminare sui fatti. Quando però l'Autorità ecclesiastica abbia esplicitamente dichiarato di aver agito nell'esercizio delle sue specifiche funzioni, l'organo giurisdizionale italiano non può iniziare un'indagine sul merito degli atti incriminati.

E ciò, non perchè alla Chiesa sia riconosciuta, nel nostro ordinamento, una titolarità della c. d. « competenza delle competenze » nei confronti dello Stato italiano, per cui lo Stato debba intendersi in qualche modo subordinato alla Chiesa, ma perchè il nostro ordinamento, riconoscendo esplicitamente la Chiesa come una istituzione « indipendente e sovrana » nel suo ordine, ha inteso di proclamare la sua volontà di non ingerirsi, attraverso interventi unilaterali dei suoi organi, in tutto ciò che rientra nell'esercizio della « potestà spirituale ».

E' ovvio infatti che la pretesa di giudicare unilateralmente della legittimità o meno degli atti compiuti dall'Autorità ecclesiastica in quanto tale, viene a essere, in definitiva, una reale negazione dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa.

5) Le principali « questioni di diritto » toccate dalla « motivazione » della sentenza di Firenze, e le precisazioni dottrinali dei difensori del Vescovo di Prato.

La lunga « motivazione » della sentenza di Firenze costituisce indubbiamente una trattazione approfondita della problematica giuridica scaturita dall'esame dei fatti di Prato.

Un attento studio delle tesi dottrinali in essa sostenute, ci rivela però tutta una serie di « errori » nell'interpretazione del nostro diritto positivo, e ci consente, in tal modo, di comprendere meglio l'illegittimità dell'intero procedimento che si è concluso con la condanna del Vescovo.

E' perciò che ci è sembrato opportuno di riprodurre, a complemento della nostra indagine, alcuni punti della suddetta « motivazione », facendoli immediatamente seguire dalle importanti annotazioni critiche che sono state formulate dai patroni di Mons. Fiordelli nel documento in cui vengono da loro svolti i « motivi di appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 1° marzo 1958 » (72).

A) Il Tribunale di Firenze sostiene che lo Stato ha il « diritto » e il « dovere » di intervenire per impedire e punire un

(72) Il documento, steso dall'avv. prof. G. DELITALA, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Milano, è stato depositato il 7 maggio nella Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato la sentenza. Le nostre citazioni sono tratte da un dattiloscritto in possesso dello stesso prof. Delitala.

atto compiuto dall'Autorità ecclesiastica, nell'esercizio delle sue funzioni di « governo spirituale » dei fedeli, quando tale atto leda un qualsiasi diritto del cittadino riconosciuto e tutelato da una legge statale.

1. Dice la sentenza:

«Venendo al problema concreto [della determinazione dei limiti fra l'orbita dello Stato e quella della Chiesa, per quanto attiene all'esercizio di quelle libertà a quest'ultima riconosciute dallo Stato con l'articolo 1 del Concordato], dovrà affermarsi che ogni qual volta la Chiesa, e per essa i suoi organi competenti, nell'esercizio del potere spirituale e giurisdizionale riconosciute dall'art. 1, leda dei diritti del cittadino riconosciuti e protetti dalla legge dello Stato, non potrà, questo, rimanere inerte per il fatto che nessuna espressa norma concordataria disciplina questa particolare situazione» (73).

Rispondono i difensori:

« Tale tesi è giuridicamente erronea, implicando una vera negazione di quella giurisdizione, il cui libero e pubblico esercizio lo Stato italiano ha assicurato alla Chiesa negli articoli 1 e 2 del Concordato.

« Sostenere che l'esercizio di tale giurisdizione incontri il limite delle altre leggi positive dello Stato, e che sia lecito soltanto se e in quanto non si ravvisi in contrasto con alcuna delle medesime, equivale infatti praticamente a proibirne l'esercizio, essendo del tutto evidente che, specie in materia penale e disciplinare, l'atto giurisdizionale della Chiesa importa spesso la menomazione di un diritto riconosciuto e tutelato anche dalla legislazione dello Stato.

« Si pensi, ad esempio, al grave pregiudizio, anche materiale e temporale, che viene ad arrecare l'irrogazione di un interdetto personale o locale; ai danni economici che necessariamente si accompagnano a un decreto di proibizione e condanna d'un libro. Si pensi soprattutto alla massima e più caratteristica sanzione penale canonica, cioè alla scomunica, per effetto della quale il cittadino cattolico non solo resta escluso dai Sacramenti e dalla assistenza ai divini uffici e privato di tutto un complesso di beni e di diritti di ordine spirituale e religioso, ma viene anche dichiarato pubblicamente infame al cospetto degli altri fedeli, privato delle esequie religiose e della sepoltura ecclesiastica e, se scomunicato "vitandus", addirittura posto al bando di tutti i cattolici per l'espresso divieto fatto a costoro di mantenere con lui rapporti anche soltanto amichevoli o di affari.

« Lo riconosciamo: circa la liceità di simili atti giurisdizionali alla stregua del diritto comune si potrebbe discutere, ancorchè, ben lungi dall'essere tipici della giurisdizione ecclesiastica cattolica, tali atti trovino abbondante riscontro nella vita di altre confessioni, nonchè di partiti politici, circoli, associazioni, eccetera.

(73) Sentenza del Tribunale ecc., cit., pag. 21-bis.

« Senonchè è proprio in riferimento a queste fattispecie, e ai dubbi che ne conseguono in ordine alla loro liceità, alla stregua del diritto comune, che la norma del Concordato acquista un senso e uno scopo.

« O si vuol dire che gli articoli 1 e 2 del Concordato, assicurando alla Chiesa, e con la formula più ampia e generale, il libero e pubblico esercizio del potere di magistero e dell'autorità di giurisdizione, si sarebbero limitati a permettere alla Chiesa quelle sole attività che già risultano sicuramente consentite dal diritto comune? Che bisogno [però] ci sarebbe stato, [in tale ipotesi], d'una proclamazione di libertà così solenne e tassativa?

« E' vero dunque il contrario. lo specifico vigore della norma concordataria si fa sentire proprio in quelle situazioni in cui può profilarsi un conflitto fra la giurisdizione ecclesiastica e le norme di diritto comune ».

2. Soggiunge la sentenza:

« Non si tratta, [nel caso in esame], di un problema di limiti interni all'esercizio del potere spirituale della Chiesa, che non potevano essere posti nel momento stesso in cui se ne riconosceva la indipendenza e sovranità, ma più propriamente di relazioni di questo ordinamento con quello dello Stato, altrettanto indipendente e sovrano, a regolare le quali interviene il limite dell'ordine pubblico, sempre presente nelle relazioni di un ordinamento con gli altri, e richiamato espressamente nell'art. 31 delle disposizioni della legge in generale.

« Ed il concetto dell'ordine pubblico, cui si fa richiamo, è quello che ha riguardo all'insieme di quei principi di ordine politico, sociale, economico, morale sui quali poggia lo Stato nella sua organizzazione e che vanno tutelati in quanto indispensabili per la esistenza e la conservazione delle sue istituzioni fondamentali.

« E se, agli effetti di questa tutela, vi sono delle norme a cui non possono derogare le private disposizioni e convenzioni dei cittadini dello Stato (norme di ordine pubblico interno), ve ne sono altre che, non solo hanno l'effetto delle leggi di ordine pubblico interno, ma impediscono anche l'applicazione di leggi ed atti di Paesi stranieri (norme di ordine pubblico internazionale). E' evidente che, scopo di queste ultime, è quello di salvaguardare gli interessi essenziali dello Stato, considerato come collettività e come unità giuridica pubblica indipendente. Ed in questa seconda categoria di norme vanno indubbiamente comprese quelle aventi carattere penale, in quanto riflettono la più gelosa tra le potestà giurisdizionali dello Stato, e sono volte a garantire le condizioni fondamentali della vita consociata » (74).

Precisano i difensori:

« Per avvalorare la tesi che abbiamo confutato, la sentenza appellata si richiama al noto disposto dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, e ne trae la conseguenza che il

(74) *Ibidem*, pagg. 21-bis e 21-ter.

L'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale (« Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume ») recita: « Nonostante le disposizioni precedenti [artt. 16 ss.], in nessun caso le leggi e gli atti di uno

potere e l'attività giurisdizionale della Chiesa, quale potere e attività di una autorità indipendente e sovrana estranea allo Stato, incontra il limite delle cosiddette norme di ordine pubblico internazionale, fra le quali sarebbero comprese quelle penali, e non può quindi licitamente esercitarsi quando si riveli in contrasto con le medesime.

« Ma si tratta d'un equivoco.

a) « Notiamo innanzitutto che la norma dell'art. 31 ha tutt'altro ambito di applicazioni: si riferisce alle ipotesi in cui la legge, o l'atto di un altro Stato debba "avere effetto" nel territorio dello Stato italiano; cioè alle ipotesi in cui il giudice italiano è chiamato ad applicare la legge straniera o a rendere l'atto straniero esecutivo, o comunque a dichiararlo produttivo di effetti nel nostro ordinamento; la legge o l'atto straniero entrano allora nel nostro ordinamento con gli effetti che sono loro propri, o, in altre parole, con la loro forza normativa.

« Nel caso nostro, invece, nessuno pretende che gli atti della giurisdizione ecclesiastica debbano "avere effetto" nell'ordinamento italiano (salvo espresse disposizioni specifiche: si veda l'art. 5 del Concordato). L'atto ecclesiastico resta, nel nostro ordinamento, irrilevante, senza la benchè minima eco o riflesso. Lo Stato italiano, riconoscendo alla Chiesa piena libertà di giurisdizione, altro non fa che proclamare il suo disinteresse, la sua non ingerenza.

« Mentre l'art. 31 presuppone un fenomeno di cooperazione, d'integrazione fra due ordinamenti giuridici, le norme concordatarie in questione tracciano il confine fra due mondi.

b) « Ma ammettiamo, per un istante, che si possa pensare a un'applicazione analogica del limite dell'ordine pubblico: le argomentazioni della sentenza sarebbero, ciononostante, infondate. Essa parte dal presupposto che l'attività giurisdizionale della Chiesa si eserciti nell'ordinamento italiano così come potrebbe esercitarsi la corrispondente attività d'uno Stato estero, restando pertanto subordinata, a termini del suddetto articolo 31, al limite dell'ordine pubblico internazionale.

« Sta di fatto, al contrario, che l'esercizio di tale attività, nel territorio e nei confronti dei cittadini italiani, è riconosciuto e assicurato alla Chiesa da due norme precise e tassative (gli articoli 1 e 2 del Concordato lateranense), le quali, benchè di origine pattizia e concordataria, e quindi internazionalista, per effetto della nota legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 810, sono state tradotte in vere e proprie norme interne italiane, e si presentano oggi, nella loro natura ed efficacia giuridica, identiche a tutte le altre leggi di diretta emanazione statale.

« E' sempre, cioè, lo Stato italiano che, come con leggi interne di sua emanazione garantisce e tutela i vari diritti individuali

Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume ».

e sociali ai propri cittadini, così con identiche leggi interne di sua produzione consente e assicura il libero e pubblico esercizio della giurisdizione e del Magistero della Chiesa.

« Sia le une che le altre, pertanto, facendo parte del sistema di diritto positivo del nostro Stato ed essendo egualmente leggi italiane, concorrono, con tutti gli altri principi e norme del sistema legislativo statale, a costituire il cosiddetto ordine pubblico interno dello Stato italiano.

« Se, perciò, fra le prime e le seconde si verifichi nella pratica attuazione un contrasto e sorga un eventuale conflitto, si tratterà pur sempre di un conflitto fra norme contrastanti di uno stesso sistema di diritto, cioè d'un tipico conflitto fra due opposte norme statali, e il medesimo pertanto andrà valutato, interpretato e risolto giusta i consueti criteri di ermeneutica legale propri dei conflitti fra norme positive contrastanti del nostro ordinamento interno, senza che si debba o si possa ricorrere al concetto del limite dell'ordine pubblico interno o internazionale ».

B) Il Tribunale di Firenze afferma che Mons. Fiordelli ha diffamato i querelanti, in quanto li ha danneggiati nella buona reputazione di cui godevano nel loro ambiente sociale.

1. Asserisce la sentenza:

« Il concetto di reputazione, non definito dal Codice, può, sulla base della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, ravvisarsi nella buona fama, nella stima e nella favorevole opinione di cui ciascuno gode nell'ambiente sociale in cui vive.

« E' ben vero, come si assume dalla difesa degli imputati, che la reputazione può intendersi come una conquista ed una creazione che derivano dalla nostra condotta, per cui, sotto questo aspetto, potrà affermarsi che ciascuno potrà aspirare alla reputazione che meglio conviene al suo grado di evoluzione sociale e morale, nel che si concreta il concetto di reputazione, in senso positivo o di "buona reputazione", ma è altrettanto vero che ciò rappresenta soltanto uno degli aspetti sotto cui può essere assunto il concetto di reputazione, in quanto esiste, collateralmente, un altro aspetto che ha riferimento a quel rispetto sociale minimo al quale ogni individuo ha diritto a tutela della propria personalità umana, nel che si concreta il concetto di reputazione in senso negativo che consiste nell'assenza dei sentimenti ostili verso la persona di cui si tratta.

« Non vi è dubbio, alla stregua di questi concetti, che le espressioni usate nella pastorale di monsignor Fiordelli (scandaloso concubinato, pubblici peccatori e concubini) siano tali da ingenerare, secondo i sentimenti comuni della generalità degli uomini, e quindi anche nei più modesti strati sociali, un senso di disistima verso coloro cui le espressioni siano dirette.

« Si assume a questo proposito dalla difesa degli imputati che le predette espressioni non possono essere avulse dall'unità concettuale e letterale del documento, il quale, nel suo contesto, non si manifesta altrimenti che come una censura di carattere esclusivamente religioso, la quale non sarebbe, come tale, idonea ad aggredire il bene della reputazione protetto dalla norma penale in quanto attinente più propriamente alla sfera della reputazione religiosa.

«*Deve osservarsi, sotto tale riflesso, che le locuzioni più volte richiamate non soltanto non perdono, nel contesto della notificazione pastorale, il loro preciso ed inequivoco senso letterale, ma acquistano, anzi, ben più spiccato valore essendo indubbiamente il documento, come è esplicitamente dichiarato dallo stesso mons. Fiordelli, ispirato da un principio, di per sé senza dubbio particolarmente apprezzabile moralmente, di usare un "procedimento forte, che servisse nello stesso tempo a condannare i trasgressori della norma religiosa ed a fungere di remora per tutti i credenti"» (75).*

Risponde la Difesa:

«**L'impugnata sentenza parte da un erroneo concetto della "reputazione" quale bene tutelato dalla norma penale.**

«**E' insegnamento pacifico che la norma penale non assume, quale criterio per valutare l'attitudine di una espressione a offendere l'altrui reputazione, le opinioni del singolo, e neppure il metro di una concezione etica particolarmente raffinata ed esigente, bensì il comune modo di sentire e di giudicare: è diffamatoria l'espressione capace di esporre altri al biasimo della coscienza comune. Tanto più occorre insistere su questa portata circoscritta della "reputazione" penalmente tutelata, quando si consideri che, nel mondo in cui viviamo, gli animi sono divisi, e le valutazioni etiche divergono anche su punti di fondamentale importanza: quello che gli uni elogiano e raccomandano, non di rado gli altri biasimano acerbamente. Come potrebbe la legge penale fare propria, onde dare di volta in volta alla reputazione un contenuto concreto, questa o quella concezione, senza correre il rischio di aprire la strada alle decisioni più assurde e contrastanti?**

«**Tanto basta a far dubitare che possa essere materia di diffamazione il rimprovero che un vescovo, sulla base della dottrina e della morale cattolica, rivolge a due sposi che hanno preferito il matrimonio civile. Ma il dubbio si tramuta in certezza ove appena si consideri la peculiarità della materia matrimoniale.**

«**Nè occorre porre il problema dei rapporti fra reputazione civica e reputazione religiosa; e neppure domandarsi fino a che punto quella che possiamo considerare, oggi in Italia, la morale comune, risenta della tradizione cattolica.**

«**Sta di fatto che, in materia matrimoniale, lo Stato non si conforma all'insegnamento della Chiesa, ai cui principi e istituti contrappone principi e istituti suoi propri. E dovrebbe poi lo Stato ammettere che la figura morale del cittadino resti offuscata... dal fatto di preferire il matrimonio civile al matrimonio religioso, in modo che l'addebito di aver violato, in materia matrimoniale, i precetti della Chiesa costituisca materia di diffamazione? Questa, sì, sarebbe da parte dello Stato una abdicazione! Nè si dica che mons. Fiordelli si è servito di espressioni**

(75) *Sentenza del Tribunale ecc., cit., pagg. 31-ter e 31-quater.*

che suonano offensive anche alla luce della morale laica ("scandaloso concubinato", "pubblici peccatori e concubini"), poichè in concreto non sussiste neppure un'infima possibilità di equivoco. L'espressione proveniva da un vescovo, ossia da un'autorità tipicamente religiosa; fu letta in chiesa durante la celebrazione degli uffici divini; veniva, contestualmente, giustificata in nome della morale cristiana e delle leggi della Chiesa; e soprattutto veniva esplicitamente riferita proprio alla celebrazione di un matrimonio civile! Non si diceva, semplicemente: "Siete dei concubini"; bensì: "Siete dei concubini perchè sposati civilmente!".

« Che si vuole di più? Per tacere che tutti in Italia conoscono quali sono, in materia matrimoniale, le posizioni della Chiesa; tutti, anche (e, forse, soprattutto), anche i più modesti strati sociali, di cui la sentenza si preoccupa, sanno benissimo che per la Chiesa il matrimonio civile non è vero matrimonio, sanno che la Chiesa è intransigente, quali che siano le pur delicatissime situazioni particolari. Di fronte a queste posizioni della Chiesa ciascuno si regola secondo la sua coscienza gli detta: ma un equivoco del genere di quello che la sentenza sembra temere, nonchè possibile, non è neppure, in Italia, concepibile! Se c'è un equivoco, esso sta - ci si consenta - nella posizione dei querelanti, i quali pretendono di conciliare gli inconciliabili; pretendono di sprezzare una dottrina e di essere ciò nonostante riveriti dai suoi adepti. Dovrebbero sapere che il fatto di contrarre un matrimonio civile li avrebbe comunque esposti alla riprovazione dei credenti, senza bisogno di alcuna esplicita condanna vescovile! Tanto basta a dimostrare che la censura contenuta nella pastorale di mons. Fiordelli colpiva soltanto la personalità e la reputazione religiosa dei querelanti, beni che assurgono a diritti soggettivi solo nell'ordinamento della Chiesa, cioè in un ordinamento giuridico diverso dall'ordinamento statale, la cui lesione, pertanto, lo Stato non potrebbe, senza contraddizione, considerare illecita.

« Oppure si pretende che lo Stato italiano si assuma la tutela di diritti soggettivi che l'ordinamento della Chiesa attribuisce all'uomo, non già come "civis", bensì come "fidelis"? Rispondere affermativamente significherebbe ritornare allo Stato giurisdizionale e confessionista del secolo diciottesimo, che si ergeva a tutore dei diritti religiosi dei cittadini, contro ogni attentato o lesione arrecata ai medesimi dalle autorità ecclesiastiche. Lo Stato moderno lascia, invece, questa protezione unicamente alla Chiesa, fino al punto di riconoscerla, in tale ordine di rapporti, quale un'autorità autonoma, o addirittura (secondo l'articolo 7 della Costituzione italiana) quale un'autorità indipendente e sovrana ».

2. Insiste la sentenza:

« Anche ammesso che sia possibile concepire, nell'attuale grado di sviluppo della civiltà del popolo italiano ed all'infuori delle distinzioni

operate per comodo di studio o di accademia, una concreta separazione tra un aspetto religioso ed uno laico dell'inscindibile bene della reputazione, di una tale separazione dei due cennati aspetti potrebbe, eventualmente, parlarsi ove le censure, sempre nel presupposto di un comportamento contrario all'etica della Chiesa ed alla osservanza delle leggi canoniche, rimanessero contenute nell'ambito di apprezzamenti sulla fede dell'individuo, del che potrebbe soltanto dolersi chi, reputandosi strettamente credente, aspirasse, perciò, alla stima degli altri credenti nell'ambito proprio delle ideologie religiose. Non altrettanto potrebbe dolersi della censura chi, spontaneamente, per convinzioni politiche o religiose si fosse posto al di fuori della legge della Chiesa cattolica. In tal caso costui dovrebbe necessariamente non soltanto rimanere insensibile a disconoscimenti della sua fede da parte delle autorità ecclesiastiche, ma, anzi, in coerenza al suo atteggiamento, compiacersi delle censure che conferirebbero maggiore efficacia e valore al suo gesto nei confronti di coloro che professano le stesse sue idee.

«Ma nella fattispecie siamo al di fuori di questi limiti, in quanto, anche se, come si osservava più sopra, lo spunto dell'azione di mons. Fiordelli è tratto dalla omissione di un dovere religioso, dalla inosservanza di un precetto sacramentale, si attribuiscono, peraltro, a cittadini dello Stato, che hanno inteso avvalersi di un loro diritto esercitando una libera scelta ad essi riconosciuta dagli organi statuali, qualifiche che, nella comune accezione, hanno un significato gravemente lesivo della loro dignità, per cui le espressioni usate non sono di quelle strettamente riservate al campo religioso ma assumono rilevanza nel campo etico sociale» (76).

Ribattono i difensori:

«La sentenza sembra riconoscere un ambito entro il quale la reputazione assume una intonazione esclusivamente religiosa, e sembra ammettere che questo ambito si sottragga alla tutela dello Stato: a patto però, precisa, che le censure rimangano contenute "nell'ambito di apprezzamenti sulla fede dell'individuo!". Con questa limitazione, il Tribunale di Firenze dà a vedere di misconoscere totalmente l'ampiezza e la portata del fenomeno religioso. Il quale non è soltanto questione di "fede", di credenze, ma investe tutta la personalità, tutta la vita dell'uomo: investe in primo luogo la condotta, che vuole coerente alle credenze.

«Nè con questo intendiamo criticare la sentenza su un piano ideologico. Il problema è squisitamente giuridico, poichè la nostra Costituzione garantisce la più ampia libertà di culto: che non è solo libertà di opinione religiosa ma è anche libertà di professione, nel più ampio significato che il termine "professione" può assumere, è anche cioè libertà delle "confessioni" religiose. Ora la pastorale di mons. Fiordelli altro non è che un esempio di censura religiosa e, come tale, una manifestazione tipica del fenomeno religioso, cui la nostra Costituzione ha inteso assicurare la più ampia libertà.

«[Anche se] prescindiamo [...] dalla singolare posizione, che spetta, nel nostro ordinamento, alla Chiesa cattolica, [rimane]

(76) *Ibidem*, pagg. 31-quater e 41.

comunque certo che riconoscere libertà alle confessioni religiose significa riconoscere libertà al Magistero religioso, che, sia pure in forme diverse, è essenziale a qualunque confessione.

« Ora, il magistero religioso, per sua natura, non può intendersi come un insegnamento puramente teorico: è un insegnamento che aspira a farsi vita, e che come tale non può esimersi dal giudicare la vita alla stregua dei propri principii. Ne consegue che la libertà religiosa, la libertà delle confessioni religiose, implica necessariamente libertà di censura religiosa.

« Non è lecito dimenticare questa libertà quando si tratta di riconoscere in quali eccezioni e dimensioni l'onore, la reputazione sono oggetto d'un diritto inviolabile del cittadino. Nello stesso modo in cui la libertà dell'arte e della scienza, che implica la libertà delle relative manifestazioni critiche, pure concorre a dimensionare l'onore tutelato e tutelabile.

« Nè si dimentichi che la libertà di religione e di censura religiosa trova il suo compenso nel principio di uguaglianza, inteso fra l'altro a vietare che fra i cittadini si facciano discriminazioni per ragioni religiose.

« Di qui un altro vizio giuridico della sentenza: ponendo dei limiti alla libertà di censura religiosa il Tribunale di Firenze ha menomato un diritto espressamente riconosciuto dalla Costituzione ».

CONCLUSIONE

1. Nei primi anni di questo secolo, quando ancora non s'intravedeva la possibilità di una prossima « conciliazione » fra l'Italia e la Santa Sede, un illustre giurista scriveva:

« Non si può ammettere nè azione penale, nè azione civile di risarcimento di danni, contro l'autorità ecclesiastica che abbia inflitto una pena spirituale [...]. E di vero, se l'autorità ecclesiastica " suo jure utitur " infliggendo la pena spirituale, il fatto non può costituire reato. Anche se l'irrogazione di tal pena porta per conseguenza la perdita della stima a danno di chi è colpito, questi non può, certo, querelarsi d'ingiuria o di diffamazione, mancando l' " animus " necessario per questi reati: nè è possibile l'azione civile del risarcimento del danno, anche se vi sia perdita di carattere pecuniario, perchè manca il requisito della " injuria ". Che se, per ipotesi, il colpito da pene spirituali venisse fatto oggetto di scherno o di vilipendio, oppure fosse privato, per tale ragione, dell'impiego che prima aveva, l'azione penale o l'azione privata, secondo i casi, potranno essere rivolte contro l'autore dell'ingiuria o del danno, non contro l'autorità ecclesiastica, che emanò la sentenza nell'esercizio della sua giurisdizione disciplinare, riconosciutagli espressamente dalla legge civile » (77).

(77) N. COVIELLO, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, ed. (postuma) a cura di V. Del Giudice, vol. I: Parte generale, Roma 1915, pp. 402 s.

Oggi la Repubblica italiana ha una Costituzione, la quale, non soltanto riconosce la « libertà » di tutte le « confessioni religiose » (art. 8, 1° comma) e il « diritto » di tutti i cittadini « di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume » (art. 19), ma, come abbiamo visto, sancisce solennemente il principio che la Chiesa è una istituzione « indipendente e sovrana » nel proprio ordine.

Il fatto che, in aperto contrasto con il nostro ordinamento giuridico fondamentale, un Tribunale italiano abbia ritenuto di poter giudicare e condannare come colpevole del reato di diffamazione un Vescovo, un titolare cioè della « potestà spirituale », per avere inflitto ad alcuni fedeli delle pene spirituali, ha profondamente turbato tutti i cattolici più illuminati.

2. All'indomani della pronuncia della sentenza di Firenze, di fronte alle reazioni del mondo ecclesiastico, A. C. Jemolo si è creduto in dovere di richiamare « pastori, giornalisti e cattolici eminenti » al « senso della realtà » e d'invitarli a non lasciarsi « fuorviare », nella loro azione religiosa, « dalle piccole cose, dai canoni del "corpus" e del "codex" sui privilegi dei chierici » (78).

Analoghi richiami e inviti sono venuti ai cattolici anche da altri intellettuali e pubblicitari.

A noi sembra di poter con fondamento ritenere che chiunque, conoscendo la natura e le finalità della Chiesa, abbia studiato serenamente i fatti e le questioni di diritto che sono state oggetto del processo contro il Vescovo di Prato, non possa meravigliarsi se i cattolici, nell'operato della Magistratura di Firenze, hanno ravvisato una riaffermazione di quella vecchia concezione giuridico-politica che vorrebbe impedire alla loro « confessione religiosa », non soltanto di agire come forza morale nell'ambito della vita civile, ma addirittura di operare liberamente nella sfera, sua propria, della guida spirituale dei fedeli.

Luigi Rosa

(78) *La Stampa*, 4 marzo 1958, p. 1.